

Allegato A

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI o DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO – D.A.T. -

ART. 1 Premesse

Il Comune in base al comma 2, dell'art. 3, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

ART. 2 Definizioni

Ai fini del presente disciplinare si intende:

Testamento Biologico o dichiarazione anticipata di trattamento o DAT: la dichiarazione, resa di propria spontanea volontà, da parte di un cittadino italiano, comunitario o straniero, contenente la manifestazione di volontà di essere sottoposto o meno a trattamenti medici in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza o una situazione di incapacità della persona, che siano dichiaratamente permanenti ed irreversibili.

Dichiarante o Disponente: colui che sottoscrive la DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro;

Fiduciario: la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante o disponente qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti;

Depositario: è la persona presso la quale è conservata la DAT; può essere il notaio rogante, il fiduciario o una terza persona individuata dal dichiarante o disponente;

Dichiarazione: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale colui che sottoscrive una DAT dà atto di averla compilata e depositata presso un notaio, un fiduciario o un depositario;

Registro dei testamenti biologici: il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa dal dichiarante o disponente.

ART. 3 Registro dei testamenti biologici. Finalità.

Sulla base dei principi premessi, il Comune di Pontassieve per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce il Registro dei testamenti biologici con la finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno depositato una dichiarazione anticipata di trattamento presso un notaio o presso un fiduciario, allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza di una DAT.

ART. 4

Testamento biologico

La dichiarazione anticipata di trattamento è resa davanti ad un notaio o scritta di proprio pugno dal dichiarante o disponente e deve essere depositata presso il notaio rogante oppure può essere consegnata ad un fiduciario o ad un depositario.

Il dichiarante o disponente può anche nominare un fiduciario supplente.

Il Comune di Pontassieve non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nel Testamento Biologico e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario e di depositario.

ART. 5

Caratteristiche del Registro

Nel Registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali il dichiarante o disponente dà atto di voler depositare la DAT presso l'ufficiale di stato Civile del proprio comune di residenza e deve avere le seguenti caratteristiche:

- N.ro progressivo
- Data di presentazione o data del protocollo del comune
- Cognome e Nome del disponente
- Data di nascita del disponente
- Indirizzo del disponente
- Nominativo del 1° Fiduciario
- Data nascita del 1°Fiduciario
- Residenza del 1° Fiduciario
- Atto di nomina del 1° Fiduciario
- Nominativo del 2° Fiduciario
- Data nascita del 2° Fiduciario
- Residenza del 2° Fiduciario
- Atto di nomina del 2° Fiduciario
- Data di registrazione del Notaio
- Nominativo del Notaio
- Indirizzo del Notaio
- Luogo di deposito della DAT
- Nominativo dove è depositata la DAT se diverso da quelli sopra enunciati
- Nominativi dei soggetti che possono ottenere informazioni in merito a quanto registrato.

Sono accettate e annotate solo le dichiarazioni rese da cittadini che risultino residenti solo nel Comune di Pontassieve all'atto della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro.

La numerazione avviene in ordine cronologico di presentazione al Comune della dichiarazione.

La dichiarazione può essere consegnata all'ufficio preposto direttamente dal disponente o dichiarante oppure essere trasmessa direttamente dal notaio che ha rogato il Testamento Biologico tramite posta, per mail o pec.

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra una attestazione riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla dichiarazione.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione.

ART. 6

Modalità di deposito e consegna del documento D.A.T.

Per consegnare personalmente la dichiarazione, il dichiarante o disponente deve prendere un appuntamento con il funzionario dell'ufficio dello Stato Civile del comune di residenza.

La presentazione della D.A.T. deve essere effettuata personalmente dal dichiarante o disponente, recanti la sua firma autografa.

Qualora il Testamento Biologico sia redatto da un notaio, il Comune di Pontassieve si impegna a ricevere e annotare nel registro le dichiarazioni trasmesse direttamente dal rogante elencati all'articolo 5.

Visto l'art. 4, c. 6, della legge 219/2017 le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:

- per atto pubblico davanti ad un notaio (2699 del c.c.)
- per scrittura privata autenticata davanti ad un notaio (2703 del c.c.)
- per scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso, tale Ufficio di S.C. provvede all'annotazione della DAT in apposito registro;
- per scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente direttamente presso le strutture sanitarie, quando le Regioni avranno adottato tale modalità.

L'ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel Comune - e a riceverla.

All'atto della consegna l'ufficiale di stato civile fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro d'ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l'originale.

Nel documento è possibile nominare un fiduciario maggiorenne che in tal caso dovrà sottoscrivere la dichiarazione a comprova dell'accettazione della nomina.

Per procedere alla registrazione occorre rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pontassieve, insieme al fiduciario, su appuntamento telefonico o via mail, entrambi gli interessati dovranno presentarsi muniti di documenti di identità validi.

Il fiduciario potrà anche non recarsi personalmente presso gli uffici comunali e consegnare al dichiarante o disponente la dichiarazione di accettazione, debitamente sottoscritta, corredata di copia del documento d'identità.

Il servizio viene erogato a titolo gratuito.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

ART. 7

Indicazione di un Fiduciario

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi la legge prevede che il dichiarante o disponente possa nominare una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT.

Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT.

Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al dichiarante o disponente.

L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

In ogni caso potrebbe essere opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l'incarico.

Il fiduciario può non accettare l'incarico (che prevede una sottoscrizione delle DAT per accettazione) ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente. Se accetta, gli viene consegnata una copia delle DAT.

ART. 8

Consenso in casi particolari

Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

Il consenso informato della persona interdetta (art. 414 C.c.) è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile.

Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla stessa persona inabilitata.

Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

ART. 9

Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro.

Il registro non è pubblico.

Possono prendere visione delle informazioni contenute nel registro, il dichiarante o disponente, e se indicati dal dichiarante o disponente nell'atto dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante o

disponente, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante o disponente, se espressamente individuati
Al di fuori di questi si applica la disciplina sull'accesso alla documentazione amministrativa (legge 241/90 e ss. mm. ii. e DPR 184/2006) e l'accesso potrà essere esercitato dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto.